



N. 249/2010 V. G.

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dr. Maria Serena Riccobono - Presidente, rel.
Dr. Monica Barco - Giudice
Dr. Mauro D'Urso - Giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 99 L.F. depositato in data 7/4/2010 dall'Avv. A.R. nell'interesse di Equitalia Sestri Spa avverso il decreto 19/2/2010 del G.D. del fallimento R.T. srl che ha reso esecutivo lo stato passivo delle domande tardive di credito, escludendo parte dei crediti insinuati di cui alle cartelle esattoriali N. 1382009000019261301000 (ente creditore INPS per euro 687.718,329) e N. 13820090000014322000 (ente creditore Mediocredito Centrale per euro 80.818,12), con i privilegi di cui al prospetto allegato (doc.2) e relativi aggi proporzionali, giusta provvedimento comunicato dal Curatore Dr. M. al Concessionario per la riscossione in data 4/3/2010 (doc. 3),

sentite le parti all'odierna udienza camerale ed esaminati gli allegati ;
rilevato :

che parte opponente adduce che l'esclusione degli importi "de quibus" è stata determinata non già sulla base di motivi addebitabili all'operato dell'Agente della riscossione ma bensì per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria azionata esulanti dal proprio campo operativo, instando, da un lato, per la chiamata in causa degli Enti creditori per svolgere le proprie deduzioni al riguardo e, dall'altro, per l'ammissione dell'aggio proporzionale in ipotesi di ammissione al passivo dei crediti principali oggetto di esclusione, non contestato dalla Curatela per i crediti ammessi;

ritenuto :

- che, poiché l'art. 33 D.Lgs. 13/4/1999 n. 112 prevede l'esclusiva legittimazione processuale del Concessionario per la riscossione a insinuarsi al passivo fallimentare, specularmente e necessariamente contempla "ab origine" la sua legittimazione attiva a proporre l'opposizione a stato passivo ex art. 99 L.F., con ciò imponendogli l'onere di allegare tempestivamente anche le eventuali difese di merito di provenienza dell'Ente titolare del credito, nella fattispecie del tutto assenti ;

- che l'affermazione di cui sopra risulta ulteriormente comprovata dai seguenti rilievi :

1) che l'inequivoco tenore letterale dell'art. 39 D.Lgs. n. 112/99 cit., invocato dalla odierna opponente, prevede l'obbligo del Concessionario di chiamare in causa l'ente creditore interessato "*nelle liti promosse contro di lui*" [Nde: ossia contro il Concessionario], con ciò smentendo

0
i
t
0
i
t

l'apodittica interpretazione offerta dalla Equitalia Sestri Spa in base alla quale occorrerebbe avere riguardo non già alla posizione processuale del Concessionario (attore o convenuto) ma all'oggetto della controversia (cfr. ricorso, pagg. 2 e 3) ;

2) che, nella ponderata ottica di celerità e snellezza del procedimento impressa dal legislatore della riforma ex D.Lgs. n.169/2007 - scolpita anche dagli stringenti termini processuali - non v'è alcuna previsione per introdurre impropriamente l'istituto della chiamata di terzo attesa l'esclusiva previsione "*dell'intervento di qualunque interessato*" nei tempi e con le modalità disciplinate dall'art. 99 c. 8 L.F. ;

3) che la chiamata in giudizio, ove autorizzata, si tradurrebbe in una inammissibile disparità di trattamento rispetto agli altri creditori, posto che consentirebbe di eludere il termine perentorio, ontologicamente decadenziale, per proporre l'impugnazione in presenza della certa facoltà del Concessionario (oltre che del Curatore) di comunicare tempestivamente l'esito della domanda e la pendenza dell'opposizione altresì al creditore "sostanziale" ;

4) che dirimente appare il rilievo che la Curatela deve depositare il progetto di stato passivo almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti, con ciò consentendo ai creditori di esaminarlo tempestivamente e di presentare alla Curatela e al G.D. le proprie osservazioni e integrazioni documentali che si rendessero necessarie in relazione alle prospettazioni del progetto, come d'altronde avvenuto nella fattispecie, in cui la Equitalia Sestri spa ha sollecitamente trasmesso in data 10/2/2010 all'Inps comunicazione dell'avvenuto deposito da parte del Curatore del progetto di stato passivo delle domande tardive di credito ex art. 101 L.F., avvertendo l'istituto sia della proposta esclusione del credito di euro 643.863,31 sia delle ragioni poste a fondamento della proposta del Curatore, con richiesta di verifica urgente delle eccezioni di quest'ultimo (cfr. doc. 5 : Racc. A/R ricevuta dall'Inps il giorno successivo 11/2/2010), ricevendo laconico riscontro 24/3/2010 "di coltivare il contenzioso" (doc.6) ;

5) che la natura di procedimento del tutto anomalo delineato dal legislatore della riforma è conclusivamente denotato dal fatto che la Curatela non può svolgere alcuna domanda riconvenzionale perché il "thema decidendum" è cristallizzato dal provvedimento di esclusione del G.D. e dalle relative censure che devono essere specificamente allegare (Cass. 22/3/2010 n. 6900) ;

dal rigetto dell'istanza di chiamata di terzo e, conseguentemente, dell'opposizione deriva l'assorbimento della doglianza svolta dalla Equitalia Sestri Spa relativa alla mancata ammissione dell'aggio .

Spese a carico della ricorrente soccombente come da dispositivo .

P.Q.M.

rigetta il ricorso ;

condanna la società opponente al pagamento delle spese del procedimento in favore del resistente fallimento, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per diritti e onorari, oltre 12,50% rimb. forf. spese, 4% CPA e IVA come per legge .

it

SI COMUNICHI
Verbania, 21/10/2010

Il Presidente
Dr. Maria Serena Riccobono

III CASO.it